

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2019, n. 7

Modifiche al regolamento sulle procedure di protocollo e sull'Amministrazione provinciale digitale.

(GU n.24 del 15-6-2019)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/Sez. Gen. del 28 marzo 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 marzo 2019, n. 172

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La lettera a/bis) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«a/bis) sistema di conservazione digitale: archivio che garantisce nel tempo l'integrita' e la leggibilita' dei documenti informatici nonche' la validita' della firma digitale;».

2. Nel testo tedesco della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola "aufbewahrt" e' sostituita dalla parola "verwahrt".

3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«d) assegnazione: funzione che determina la visione delle registrazioni di protocollo;».

4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere i/bis) e i/ter):

«i/bis) domicilio digitale: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nei rispettivi indici per la comunicazione e la notificazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

i/ter) domicilio digitale speciale: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto per determinati procedimenti e non gia' presente nei rispettivi indici;».

5. La lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«m) INI-PEC: Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;».

6. La lettera n) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«n) IPA: Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;».

7. La lettera s) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«s) scarto formale: distruzione dei documenti cartacei e cancellazione dei documenti informatici, decorsi i tempi di conservazione, previa autorizzazione delle commissioni di sorveglianza e scarto;».

8. Nel testo tedesco della lettera v) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola "Aufbewahrung" e' sostituita dalla parola "Verwahrung".

Art. 2

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola "einzelnen" e' sostituita dalla parola "betroffenen".

Art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito:

«1. L'amministratore del registro di protocollo ha accesso a tutte le protocollazioni del registro di protocollo di appartenenza, gestisce le utenze key-user, la struttura dell'organigramma e le tabelle di configurazione ed effettua l'importazione di registri di emergenza nel registro di protocollo.»

Art. 4

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6/bis del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Il/La responsabile della gestione documentale ha accesso a tutte le protocollazioni del corrispondente registro.

3. Il/La responsabile della prevenzione della corruzione per l'Amministrazione provinciale ha accesso a tutte le protocollazioni del corrispondente registro.»

Art. 5

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 6/quarter del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola "digital" e' sostituita dalle parole "mit digitaler Unterschrift".

Art. 6

1. Nel testo italiano della lettera f) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "ed esterni" sono sostituite dalle parole "e in uscita".

2. La lettera m) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«m) eventuale assegnazione della registrazione di protocollo ad una o piu' strutture organizzative destinatarie del documento;».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 3/bis:

«3/bis. Il caricamento del documento informatico nel registro di protocollo e' contestuale alla protocollazione.»

4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 8:

«8. La protocollazione certifica l'ingresso e l'uscita dei documenti.»

Art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. La segnatura di protocollo e' composta dalla denominazione del registro di protocollo o dal rispettivo codice, dalla data di protocollo e dal numero di protocollo.»

Art. 8

1. Nel comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole "la corrispondenza interna che non ha rilevanza amministrativa o giuridica" sono sostituite dalle parole "i materiali statistici".

Art. 9

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "all'archivio digitale" sono sostituite dalle parole "al sistema di conservazione digitale".

Art. 10

1. Nel comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "presso le sedi di protocollo" sono sostituite dalle parole "presso le rispettive sedi di protocollo".

2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "nicht zuständigen Organisationseinheit eingehen" sono sostituite dalle parole "Organisationseinheit eingehen, die für deren Bearbeitung nicht zuständig ist".

3. Il comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito:

«4. Le buste dei documenti cartacei in ingresso vanno conservate in tutti i casi in cui la data di spedizione assuma rilevanza giuridica. La busta va annotata nel registro di protocollo come allegato, unitamente alla data e all'ora risultanti dal timbro postale.»

4. Il comma 6 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«6. Se un documento cartaceo e' consegnato personalmente dal mittente o da una persona incaricata, il personale rilascia gratuitamente, quale ricevuta di avvenuta consegna, una fotocopia della prima pagina del documento protocollato, su cui e' apposta la segnatura di protocollo. Per i documenti informatici la segnatura di protocollo e' fornita nel formato XML.»

5. Dopo la lettera a) del comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera a/bis):

«a/bis) le caselle di posta elettronica specifiche per determinati procedimenti amministrativi;»

6. Nella lettera d) del comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "(per es. cooperazione applicativa)" sono soppresse.

7. Il comma 8 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito:

«8. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica all'Amministrazione provinciale sono valide:

a) se sottoscritte con firma digitale;

b) se l'identificazione dell'utente avviene a seconda del livello minimo di sicurezza richiesto mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identita' Elettronica (CIE) oppure il Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID);

c) se sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento di identita'.»

Art. 11

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 19 (Posta in uscita). - 1. L'Amministrazione provinciale provvede alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale oppure al domicilio digitale speciale equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi sono inviate al domicilio digitale indicato nell'INI-PEC, salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica.

3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi sono inviate al domicilio digitale indicato nell'IPA o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico agli stessi. Tra le pubbliche amministrazioni non e' ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

4. Con l'avvio dell'operativita' dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese», le comunicazioni ai cittadini e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono inviate al domicilio digitale ivi indicato. Sino all'adozione del suddetto Indice, il domicilio digitale sara' quello indicato nella documentazione presentata all'Amministrazione provinciale.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono, altresì, eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici.

6. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 e' inviata, a mezzo posta ordinaria, una copia cartacea tratta dal documento informatico originale. Nel caso in cui sussista un obbligo di notifica, la copia cartacea e' inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Le comunicazioni non soggette a protocollazione sono di norma inviate alle caselle personali di posta elettronica.

Art. 12

1. Il comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«4. La struttura organizzativa destinataria visualizza le registrazioni di protocollo assegnate attraverso la funzione "to-do list" del registro di protocollo.»

Art. 13

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito:

«Art. 21 (Fascicolo digitale del personale). - 1. I documenti e la documentazione concernenti il rapporto di lavoro del personale sono depositati nel fascicolo digitale del personale e non sono trasmessi per posta.

2. Il fascicolo digitale del personale provinciale e del personale dirigente, docente e ispettivo delle scuole a carattere statale viene alimentato dalle strutture organizzative provinciali e dalle direzioni scolastiche preposte all'amministrazione del personale, nel limite delle competenze loro assegnate.

3. I fascicoli del personale preesistenti all'introduzione del fascicolo digitale del personale confluiscono in quest'ultimo.

4. I fascicoli digitali dei singoli dipendenti sono accessibili esclusivamente a questi ultimi.»

Art. 14

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito:

«Art. 22 (Codice univoco ufficio). - 1. Ai fini della ricezione delle fatture elettroniche, alle singole strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e' assegnato un "codice univoco ufficio" risultante dall'IPA.»

Art. 15

1. Nel comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "rispettivamente dal Segretario generale/dalla Segretaria generale, dal Direttore generale/dalla Direttrice generale, dai direttori e dalle direttrici di ripartizione, dai direttori e dalle direttrici d'area ovvero dai direttori e dalle direttrici d'ufficio" sono sostituite dalle parole "da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato".

Art. 16

1. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, la parola "Aufbewahrung" e' sostituita dalla parola "Verwahrung".

Art. 17

1. Nel testo italiano la rubrica dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: "Sistema di conservazione digitale".

2. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole "nell'archivio digitale" sono sostituite dalle parole "nel sistema di conservazione digitale".

3. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola "Signatur" e' sostituita dalla parola "Unterschrift".

4. Il comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«3. Decorsi i tempi di conservazione, i documenti informatici sono scartati. I documenti informatici destinati alla conservazione permanente permangono nel sistema di conservazione digitale.»

Art. 18

1. Nel comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, le parole "all'art. 24 e seguenti" sono sostituite dalle parole "ai capi V e VI".

Art. 19

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche:

- a) la lettera I) del comma 1 dell'art. 2;
- b) il comma 4 dell'art. 5.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 2019

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).